

CVII SEDUTA

(POMERIDIANA)

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 1950**Presidenza del Presidente CONTU**

La seduta è aperta alle ore 18.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Svolgimento di interpellanza.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'interpellanza Pernis all'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione e all'Assessore all'agricoltura e foreste:

« Constatato che in seguito ai focolai di afta epizootica sviluppatasi in certe zone della Provincia di Cagliari sono stati chiusi tutti i mercati di bestiame; considerato che nella zona dei Comuni di Abbasanta, Ghilarza, Paulilatino, Santulussurgiu, Bonarcado, Sedilo, Aidomaggiore ed altri Comuni vicini il bestiame risulta immune e che i proprietari hanno provveduto alla vaccinazione da oltre 20 giorni; che tale stato di cose crea una situazione gravemente pregiudizievole per i suddetti Comuni, la cui principale risorsa è costituita dalla produzione e commercio del bestiame, e le cui popolazioni (alle quali non può imputarsi negligenza alcuna) mal sopportano: chiedo di conoscere se, in conseguenza delle particolari buone condizioni sanitarie del bestiame in detta zona, non ritengano di dover intervenire con tutta urgenza per la riapertura dei mercati limitatamente alla zona suddetta, salvo naturalmente la condizione che il bestiame messo in vendita risulti regolarmente vaccinato e sano al momento della visita. La presente interpellanza ha carattere d'urgenza ». (251)

PERNIS fa notare che l'interpellanza è scaturita da una sua visita nella zona di Ghilarza, ove ha potuto constatare la splendida condizione del bestiame. Nonostante ciò, i proprietari del bestiame si trovano nelle stesse condizioni di quelli il cui bestiame è stato colpito dall'afta epizootica, essendo stati chiusi i mercati del bestiame indiscriminatamente in tutta l'Isola.

Afferma il diritto dei proprietari che possiedono bestiame sano e che, per esso, hanno sostenuto spese non indifferenti, di poter a loro piacimento procedere alle vendite. Invita il Consiglio ad interessarsi per la prevenzione e non solo per la repressione dell'afta epizootica — così come è stato fatto per la malaria — e chiede che l'Assessore assuma l'impegno di intervenire onde permettere la riapertura dei mercati per il bestiame riconosciuto sano.

BROTZU, *Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione*, riconosce che la possibilità di una riapertura dei mercati del bestiame potrebbe essere presa in considerazione. Informa d'aver diramato al riguardo una lettera circolare ai Prefetti delle tre Province. Se i mercati non sono stati riaperti forse è da imputarsi al fatto che non si è creduto di ravvisare ancora una situazione tranquillizzante. Fa notare, però, che molto bestiame viene esportato mediante singoli permessi.

Circa la lotta preventiva contro l'afta epizootica, fa rilevare che, per il raggiungimento di risultati concreti, è necessario produrre in loco la linfa aftosa, in modo da rendere meno costose le vaccinazioni.

Assicura che il suo Assessorato ha allo studio il problema.

PERNIS ringrazia l'Assessore delle precisazioni fornite e per l'opera svolta; non può però dichiararsi soddisfatto, perchè ancora non si è predisposto un adeguato stanziamento per la lotta contro l'afra epizootica.

Circa le esportazioni del bestiame in seguito a permessi, fa notare che tali operazioni si prestano, oltre che ad ingiustizie, anche a speculazioni da parte degli acquirenti della Penisola.

Si riserva di trasformare la sua interpellanza in mozione.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Provvedimenti per combattere la disoccupazione e per favorire l'incremento della produzione agricola». (58)

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

MELIS fa notare che il Consiglio sarà chiamato ad esaminare, nelle prossime sedute, alcuni progetti di legge che, per la loro finalità e per la larghezza degli stanziamenti in essi previsti, mirano alla trasformazione dell'economia sarda, condizione fondamentale per la rinascita della Sardegna. Riconosce che la Regione si prodiga al riguardo e dà atto alla Giunta e all'Assessore all'agricoltura di quanto è stato fatto finora.

Il disegno di legge numero 58 risponde a due finalità essenziali: incremento dell'agricoltura sarda e lotta contro la disoccupazione nel settore agricolo.

Dichiara di limitarsi a fornire qualche suggerimento sugli orientamenti che dovranno ispirare l'applicazione del disegno di legge, nel caso che venga approvato.

Ritiene che il fervore di rinnovamento debba estendersi a tutte le plaghe dell'Isola, senza limitare gli interventi a determinati comprensori. In tutta la Sardegna esiste una grande disoccupazione, per cui è necessario intervenire ovunque con gli stessi mezzi, in modo che, moltiplicando gli interventi della Regione a favore delle piccole e medie aziende, si elevi il livello medio della produzione agricola. Le grandi aziende hanno la possibilità di attingere ad altre fonti.

Conclude invitando il Consiglio a studiare una formula che vincoli l'Assessore all'agricoltura ad intervenire nella direzione da lui indicata.

TORRENTE sostiene che il disegno di legge in esame è stato approntato in seguito alla lamentata deficienza che nei riguardi della Sardegna si andava riscontrando negli interventi dello Stato in materia di agricoltura.

Ritiene, peraltro, che il disegno di legge non importi decise innovazioni. Inoltre, non si capisce perchè la Regione abbia ridotto il *maximum* del contributo concesso dallo Stato e perchè, con l'articolo 9 del disegno di legge, si vogliano predisporre norme regolamentari per l'esecuzione della legge, escludendone così l'applicazione immediata.

Riconosce, peraltro, che il disegno di legge contiene alcune norme importanti circa la preferenza da accordarsi alle imprese cooperative. E' altresì positivo che, nel disegno di legge, siano stati inclusi determinati lavori che, nella corrispondente legge dello Stato, non sono contemplati; si tenta così di adeguare l'intervento della Regione alle esigenze dell'Isola.

Pur ritenendo che il disegno di legge rientri in un intervento normale della Regione e non sia un provvedimento di portata eccezionale, tendente ad incidere profondamente sull'economia isolana come le sinistre si attendevano, annunzia il suo voto favorevole.

MEDDA, *relatore*, ritiene di aver sufficientemente illustrato il suo punto di vista nella relazione scritta.

CASU, *Assessore all'agricoltura e foreste*, richiama il Consiglio alla realtà dei fatti e ribadisce l'indirizzo seguito dalla Giunta nella elaborazione del disegno di legge.

Fa rilevare che la Giunta si è basata sulla legge nazionale corrispondente, apportando, per altro, ad essa innovazioni sostanziali. All'articolo 1, infatti, si è fatto l'elenco dei lavori per i quali è previsto il contributo della Regione e negli articoli seguenti si è introdotto il principio dell'imponibilità dell'esecuzione delle opere quando vi sia da incrementare la produttività dei terreni, permettendo così, nelle zone economicamente depresse, l'impostazione di lavori per l'assorbimento di mano d'opera.

Riconosce che la somma a disposizione non è sufficiente, per cui non è consigliabile portare il contributo al 67 per cento della spesa per l'opera: così facendo, infatti, si verrebbe a diminuire il numero dei contributi da concedere.

Concludendo, dichiara di accettare, in linea di massima, il testo della Commissione, sul

quale peraltro si riserva di intervenire in sede di discussione degli articoli.

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

(E' approvato).

Art. 1

Allo scopo di favorire l'incremento della produzione agricola e la utilizzazione della mano d'opera disoccupata, l'Assessore all'agricoltura e foreste è autorizzato a concedere contributi nelle spese per l'esecuzione dei lavori:

- 1) di sistemazione agraria e di ripristino della coltivabilità o di miglioramento della produttività dei terreni;
- 2) di scasso di terreni per impianto di arboreti e vigneti razionali allo scopo di incrementare prodotti tipici e di particolare pregio;
- 3) di chiudende a carattere stabile per recinzione o sezionamento di fondi;
- 4) di dicioccamento o di sgherbimento per miglioramento di pascoli, di seminativi, di sughereti od altri arborati, ovvero per creare zone di difesa di boschi contro gli incendi;
- 5) di spiетramento;
- 6) di costruzione o sistemazione di strade interne poderali o di strade interpoderali;
- 7) di ringiovanimento e ricostituzione di oliveti deperiti.

Il contributo è concesso soltanto per le spese di manò d'opera inerenti a lavori di carattere straordinario, esclusi quelli di ordinaria manutenzione, in ragione del 65 per cento per le aziende con un reddito fondiario catastale accertato in base al R. D. 4 aprile 1939, numero 589, non superiore a L. 10.000; in ragione del 50 per cento per le aziende con reddito non superiore a L. 60.000, e del 35 per cento per le altre.

Agli effetti della misura del contributo le aziende condotte da cooperative di lavoro sono considerate aziende con reddito fondiario catastale non superiore alle 10.000 lire.

La concessione del contributo è subordinata alla condizione che la esecuzione delle opere venga effettuata da personale salariato, da assumersi per il tramite degli uffici di collocamento, nel numero e per il tempo che saranno determinati dall'Ispettorato Provinciale dell'agricoltura, in relazione alla entità delle opere, e con le modalità di cui all'ar-

ticolo 5 del D. L. C. P. S. 15 marzo 1947, numero 214.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Corrias Alfredo:

« Aggiungere dopo il punto 7, la seguente formula: "8) - innesto di olivastri" ».

Dà quindi lettura dell'emendamento Costa:

« Sostituire: "in ragione del 65 per cento per le aziende..." fino alla fine del periodo, con la seguente formula: "Nella misura massima del 67 per cento, del 50 per cento, del 35 per cento rispettivamente per le piccole, medie e grandi aziende" ».

Dà inoltre lettura dell'emendamento Torrente - Zucca:

« Sostituire il periodo che va da: "in ragione del 65 per cento..." a "del 35 per cento per le altre", con la seguente formulazione: "in ragione del 67 per cento per le aziende con un reddito fondiario catastale applicato in base al R. D. 4 aprile 1939, numero 589, non superiore a L. 10.000; ed in ragione del 52 per cento per le aziende con un reddito non superiore a L. 60.000 e del 35 per cento per le altre" ».

Dà infine lettura dell'emendamento Castaldi:

« Sostituire il punto 3. con la seguente formula: "3) di recinzione o di razionale sezionamento di fondi, a carattere stabile" ».

CORRIAS ALFREDO dichiara di aver ritenuto opportuno aggiungere tra le opere da ammettere a contributo l'innesto degli olivastri, tenendo presente le grandi possibilità offerte in questo campo dell'agricoltura sarda. Fa rilevare che la legge nazionale in materia d'innesto di olivastri, pur prevedendo un contributo del 38 per cento, è pressochè inoperante per mancanza di stanziamenti.

CASTALDI fa rilevare l'opportunità d'attuare la suddivisione dei fondi in modo razionale.

TORRENTE illustra il suo emendamento.

COSTA, dopo aver notato che il disegno di legge prevede lo stanziamento di 500 milioni in aggiunta alla somma stanziata dallo Stato, propone, per evitare sperequazioni, che la Regione conceda i contributi nella stessa misura in cui li concede lo Stato.

SENES aderisce all'emendamento Corrias Alfredo circa l'innesto degli olivastri.

MEDDA, *relatore*, fa rilevare che per l'innesto degli olivastri esistono già due leggi nazionali. Inoltre, col solo innesto di olivastri non si raggiunge la trasformazione di olivastreti in oliveti. Dichiaro di accettare gli emendamenti Castaldi e Costa e di non accettare l'emendamento Zucca - Torrente.

CASU, *Assessore all'agricoltura e foreste*, informa il Consiglio che la Giunta ha allo studio un disegno di legge per l'assegnazione di contributi per l'innesto di olivastri e per la trasformazione di olivastreti in oliveti. Esprime perciò il timore che si possano, approvando l'emendamento Corrias Alfredo, avere due leggi uguali.

Circa l'emendamento Castaldi fa notare che su tutti i lavori viene effettuato un controllo preventivo, per il cui criterio della razionalità è implicito.

Dichiara di non poter accettare l'emendamento Costa.

PRESIDENTE sospende la seduta per dar modo ai vari presentatori di emendamenti di raggiungere un accordo.

(La seduta, sospesa alle ore 19 e 50, viene ripresa alle ore 20,30).

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Puligheddu - Torrente - Satta - Corrias Alfredo:

«Sostituire il periodo che va da: "in ragione del 65 per cento..." a "35 per cento per le altre" con la seguente formulazione: "in ragione del 65 per cento, per le aziende con un reddito fondiario catastale applicato in base al R. D. 4 aprile 1939, numero 589, non superiore a L. 10.000; in ragione del 50 per cento per le aziende con un reddito non superiore a L. 40.000, e del 30 per cento per le altre"».

PRESIDENTE dichiara che con la presentazione dell'ultimo emendamento si intende ritirato l'emendamento Torrente - Zucca, mentre quelli Castaldi e Corrias Alfredo vengono mantenuti.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Corrias Alfredo.

(E' approvato).

Mette quindi in votazione l'emendamento Puligheddu - Torrente e più.

(E' approvato).

Mette in votazione l'emendamento Castaldi.

(E' approvato).

Mette infine in votazione l'articolo.

(E' approvato).

Art. 2

Qualora, per il miglior esito della sistemazione idraulico-agraria occorra coordinare le opere in fondi contermini, il compito può essere assunto da Consorzi di proprietari.

Se tali opere sono giudicate indispensabili per assicurare la ripresa della economia agricola e l'incremento della produttività della zona, il Capo dell'Ispettorato Provinciale dell'agricoltura, anche di sua propria iniziativa, su conforme parere del Comitato provinciale dell'agricoltura, determina, con deliberazione motivata, il piano delle opere che viene reso obbligatorio dall'Assessore dell'agricoltura e foreste, il quale, con lo stesso provvedimento, decide su eventuali reclami e costituisce, ove manchi, il Consorzio obbligatorio dei proprietari interessati.

Ove le opere previste ai numeri 1, 4, 6 dell'articolo 1, rivestano particolare importanza ai fini dell'incremento produttivo dell'azienda e dell'assorbimento della mano d'opera, anche se ricadenti sul terreno di un solo proprietario, potranno parimenti essere dichiarate obbligatorie con la stessa procedura di cui al comma precedente.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 2 bis

Per le opere di importo superiore ai 5 milioni di lire e per quelle dichiarate obbligatorie ai sensi dei commi 2 e 3 del precedente articolo, restando fermi i limiti di competenza di cui al successivo articolo 3, è prescritta la presentazione di un piano tecnico corredato dei computi metrici estimativi.

Il contributo si estende anche alle spese per la prestazione di tecnici sia per la redazione del piano, sia per la direzione e sorveglianza dei lavori.

Qualora le spese di cui ai commi precedenti siano anticipate da consorzi di proprietari, il piano tecnico comprende anche il piano di ripartizione delle spese facenti carico ai singoli interessati. La ripartizione di dette spese fra i proprietari sarà fatta in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere eseguite.

PRESIDENTE lo mette in votazione.
(*E' approvato*).

Art. 3

Ove trattisi di lavori il cui importo non superi lire 5 milioni, la concessione dei contributi, su conforme parere del Comitato Provinciale dell'Agricoltura, spetta all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, il quale provvede altresì alla liquidazione e al pagamento dei contributi stessi.

Per i lavori di importo superiore a lire 5 milioni è competente l'Assessore all'agricoltura e foreste, su proposta dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, corredata del parere del Comitato provinciale dell'agricoltura.

PRESIDENTE lo mette in votazione.
(*E' approvato*).

Art. 4

Sull'intero importo del contributo possono essere concessi, a richiesta dell'interessato, non più di tre acconti ciascuno nella misura del 75 per cento della quota del contributo dovuta per i lavori compresi nei singoli stati di avanzamento. Il saldo del pagamento del contributo sarà effettuato a collaudo finale.

Ove trattisi di azienda con un reddito fondiario catastale non superiore alle lire 10.000, può essere concesso, a richiesta dell'interessato, un anticipo nella misura massima del 30 per cento dell'ammontare del contributo.

L'anticipo sarà recuperato all'atto del pagamento delle rate di acconto in proporzione dell'ammontare degli stati di avanzamento. Qualora non si faccia luogo al pagamento degli acconti il recupero sarà eseguito alla liquidazione finale del contributo.

PRESIDENTE lo mette in votazione.
(*E' approvato*).

Art. 5

Il controllo sulla esecuzione dei lavori o sull'impiego della mano d'opera nonchè il collaudo delle opere sono effettuati dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

Nel caso di mancata o parziale esecuzione dei lavori o di altra inadempienza che comprometta le finalità della concessione, il beneficiario incorre nella perdita dell'intero contributo ed è obbligato a rimborsare l'anticipo e gli acconti eventualmente percepiti.

E' data facoltà all'Assessore all'agricoltura e foreste, nei casi di inadempienza e di parziale esecuzione delle opere dichiarate obbligatorie in base all'articolo 2, di affidarne l'esecuzione o il completamento ad imprese preferibilmente cooperativistiche, e di anticipare l'intera somma occorrente salvo rivalsa per la quota a carico del beneficiario.

La rivalsa è effettuata con la procedura stabilita dal T. U. approvato con R. D. 14 aprile 1910, numero 639 relativo alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti locali.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Castaldi:

« Aggiungere nel 2.o comma, dopo: "che comprometta", la formula: "senza giustificato motivo" ».

CASTALDI fa notare che l'articolo prevede una decadenza automatica dal diritto di percepire i contributi, senza tener conto di eventuali cause estranee alla volontà del beneficiario.

TORRENTE si dichiara contrario all'emendamento Castaldi perchè lo scopo principale del disegno di legge è quello di dar lavoro ai salariati e non quello di tutelare l'interesse dei proprietari.

MEDDA, *relatore*, fa rilevare che il dubbio sollevato da Castaldi non sussiste in quanto il Comitato provinciale dell'agricoltura, in questi casi, potrà sempre prorogare il termine per l'esecuzione dei lavori o anche collaudare la parte dell'opera eseguita che venisse giudicata utile.

CASTALDI ritira l'emendamento dopo le precisazioni del relatore.

CASU, *Assessore all'agricoltura e foreste*, concorda con Medda sull'interpretazione da dare all'articolo.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.
(*E' approvato*).

Art. 6

I contributi di cui all'articolo 1 non sono cumulabili con nessun altro contributo a carico della Regione o dello Stato.

PRESIDENTE lo mette in votazione.
(*E' approvato*).

Art. 7

Alle spese necessarie per l'attuazione degli interventi suddetti si può provvedere a mezzo di aperture di credito da emettere a favore dei Capi Ispettorati Provinciali dell'agricoltura.

PRESIDENTE lo mette in votazione.
(*E' approvato*).

Art. 8

Per quanto non contemplato nella presente legge valgono i disposti del D. L. P. 1 luglio 1946, numero 31, e del D. L. C. P. S. 15 marzo 1947, numero 214, in quanto applicabili nella Regione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.
(*E' approvato*).

Art. 9

Con deliberazione della Giunta regionale saranno emanate le norme regolamentari per l'esecuzione della presente legge.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Torrente-Zucca:

«Dopo le parole: "saranno emanate" aggiungere: "immediatamente"».

Dà quindi lettura dell'emendamento Melis - Puligheddu:

«Aggiungere all'articolo il seguente capoverso: "Fino all'emanazione delle norme di cui al precedente comma, valgono, in quanto

applicabili, le norme contenute nel D. L. C. P. S. 15 marzo 1947, numero 214"».

TORRENTE ritira il suo emendamento e dichiara di votare a favore dell'emendamento Melis-Puligheddu.

MELIS rinuncia ad illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.
(*E' approvato*).

Mette quindi in votazione l'emendamento Melis - Puligheddu.

(*E' approvato*).

Art. 10

Per l'anno 1950 la spesa necessaria per gli interventi di cui alla presente legge per un ammontare di 500 milioni di lire farà carico al fondo stanziato nel Capitolo 102 del Bilancio regionale.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento della Giunta:

«Aggiungere all'articolo la seguente formula: "Per gli anni successivi la spesa farà carico ad apposito capitolo di bilancio"».

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo con l'emendamento della Giunta.

(*E' approvato*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Provvedimenti per combattere la disoccupazione in agricoltura e per favorire l'incremento della produzione agricola».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	32
votanti	31
maggioranza	16
favorevoli	28
contrari	3
astenuti	1

(*Il Consiglio approva*).

I LEGISLATURA

CVII SEDUTA

28 GIUGNO 1950

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarella - Borghero - Brotzu - Castaldi - Casu - Corda - Corrias Alfredo - Corrias Efsio - Cossu - Crespellani - Era - Falchi Pierina - Filigheddu - Ibba - Lay - Ledda - Medda - Melis - Muretti - Pirastu - Puligheddu -

Sanna - Satta - Sechi Eufemia - Senes - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Stangoni - Stara - Torrente - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Contu).

La seduta è tolta alle ore 21,10.